



MARCO BOIOCCHI
Notaio

Repertorio N. 49876

Raccolta N. 23601

**MODIFICA STATUTO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciassette del mese di aprile (17/04/2025) alle ore otto e minuti trenta.

In Casteggio nel mio studio in Via Franco Anselmi n. 3.

Davanti a me Dott. Marco Boiocchi, notaio in Casteggio, iscritto presso il Collegio Notarile di Pavia.

E' comparsa la signora **GOBBO Cinzia**, nata a Tortona (AL) il 8 novembre 1968, domiciliata per la carica presso la sede dell'associazione la quale dichiara di intervenire al presente atto nella Sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell'associazione **"CARITAS COMUNITA' PASTORALE SAN LUIGI VERSIGLIA ONLUS ODV"**, con sede legale a Casteggio (Pv) in Piazza Dante n. 14.

Detta comparente, cittadina italiana, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, la quale mi richiede di ricevere il presente atto con il quale

PREMESSO

- che con mio atto del 17/10/2024 rep. n. 49003/22924 registrato a Pavia il 31/10/2024 al n. 17149 si costituiva l'associazione non riconosciuta CARITAS COMUNITA' PASTORALE SAN LUIGI VERSIGLIA ONLUS ODV;
- che al Presidente veniva espressamente conferito il potere di apportare allo statuto approvato quelle modifiche che fossero richieste ai fini dell'iscrizione al registro del terzo settore, senza alcun limite;
- che con nota sottoscritta il 02/04/2025 (**allegata sub "A"**) l'autorità ha richiesto le modifiche di alcuni articoli dello statuto approvato con la predetta assemblea ed in particolare:
- la modifica dell'art. 1 nel senso che l'associazione ha durata illimitata;
- la modifica dell'art. 17 nel senso di stabilire un quorum costitutivo differenziato e rafforzato anche in seconda convocazione;
- la modifica dell'art. 18 nel senso che tutti gli amministratori sono scelte tra gli associati;
- la modifica dell'art. 30 nel senso di adeguare ad euro 300.000,00 (Euro trecentomila) il limite entro il quale è possibile redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa.

TANTO PREMESSO

La sottoscritta Presidente GOBBO Cinzia ritenendo le modifiche richieste non incidere in senso sostanziale sul testo dello statuto approvato dall'assemblea e pertanto rientrando le modifiche nel potere di rettifica contenuto nella delega assembleare di cui al predetto verbale di assemblea, approva il testo dello statuto, contenente le modifiche richieste che previa lettura datane alla parte da me Notaio si allega **sotto la lettera "B"**.

Le spese sono a carico dell'associazione.

Il presente atto é esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017.

Il presente atto é esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, D.Lgs. n. 117/2017.

Unitamente a quanto allegato il presente atto è stato da me Notaio letto alla costituita che ha dichiarato di approvarlo sottoscrivendolo con me Notaio alle ore nove e minuti zero.

E' stato in parte scritto a mezzo elaboratore elettronico da persona di mia fiducia ed

REGISTRATO A
PAVIA
il 23 aprile 2025
n. 6915
serie 1T

in parte scritto da me Notaio su tre facciate di un foglio, l'ultima sin qui.
Firmato: Cinzia Gobbo - Marco Boiocchi Notaio (sigillo).



SETTORE TUTELA AMBIENTALE E BIODIVERSITÀ, PROMOZIONE DEL TERRITORIO,
SOSTENIBILITÀ

Al Legale Rappresentante

CARITAS COMUNITA' PASTORALE SAN LUIGI VERSIGLIA ODV

Oggetto: Iscrizione al RUNTS dell'ENTE denominato "CARITAS COMUNITA' PASTORALE SAN LUIGI VERSIGLIA ODV" - C.F. 95040130189 - rep. n. 147986 richiesta integrazione documentale della domanda e contestuale interruzione dei termini ai sensi dell'art. 9 del Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020.

Con riferimento alla domanda rep. n. 147986 di iscrizione al RUNTS - sezione A - ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO dell'Ente in oggetto, si rileva necessario sottolineare preliminarmente che il Codice del Terzo Settore - Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 e s.m.i, ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia, sia civilistica, sia fiscale, circoscrivendo in maniera omogenea e organica, il perimetro del Terzo Settore e degli Enti che ne fanno parte.

Ciò premesso si evidenzia che, dalla lettura dei dati inseriti in fase di compilazione dell'istanza sul pannello del RUNTS, la compagine associativa sembra composta da n. 1 soci; a tal proposito si richiama l'attenzione all'art. 32 co. 1 del Codice del Terzo Settore che così recita: "Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati".

Inoltre, nella sezione dedicata agli organi, è stato inserito il dato relativo all'organo di controllo, tuttavia nell'elenco dei documenti allegati non risulta la comunicazione di accettazione della nomina e insussistenza delle cause d'ineleggibilità, decadenza o incompatibilità dei membri.

★ Dall'analisi dello statuto allegato all'istanza, si rilevano talune inesattezze di seguito in elenco:

- art. 1 "La durata dell'Associazione è sino al trentun dicembre duemilacento (31/12/2100)": l'associazione può essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati, con le modalità previste dallo Statuto.
- art. 17: "L'Assemblea Straordinaria delibera in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega e il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati presenti, in proprio o in delega" La norma de quo deve stabilire, per l'assemblea straordinaria, nel rispetto del principio di democraticità, un quorum costitutivo differenziato e rafforzato rispetto all'assemblea ordinaria. Gli eventi impattanti la vita associativa di un Ente quali lo scioglimento, la trasformazione/fusione/scissione dello stesso, al pari delle decisioni che comportano la modifica dello Statuto, non possono essere assunti da pochi associati; pertanto, per tutte le materie oggetto dell'assemblea straordinaria è necessario stabilire un quorum costitutivo differenziato e rafforzato anche in seconda convocazione.
- art. 18: "Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente designato ai sensi dell' art.22, dal Parroco pro Tempore e da un numero da 1 a 5 consiglieri". A tal proposito si precisa che tutti gli amministratori delle Odv sono scelti dall'assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.
- Da ultimo si richiama l'attenzione all'art. 30 dello statuto che prevede la redazione del rendiconto per cassa qualora le entrate dell'Ente non superino Euro 220.000. A tal fine si rende opportuno segnalare che con L. 3 agosto 2024 n. 104 sono stati innalzati i limiti entro i quali gli ETS posso predisporre un bilancio semplificato: in effetti, secondo il nuovo dettato normativo vigente, il bilancio degli enti del Terzo settore privi di personalità giuridica, con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori (quindi pari o inferiori) a 300.000 Euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Si comunica che il procedimento di iscrizione è interrotto fino al completamento della domanda, alla ricezione della documentazione conforme alla normativa del Terzo Settore e all'adeguamento della compagine associativa, per il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della presente, ai sensi dell'art. 9 del D.M. 106/2020 più volte sopra richiamato.

L'ufficio RUNTS è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Saluti cordiali.

Il funzionario responsabile del procedimento
Daniela Rossin

Il Dirigente
Anna Betto

Firmato digitalmente da:

ROSSIN DANIELA

Firmato il 02/04/2025 13:41

Seriale Certificato: 2284182

Valido dal 14/03/2023 al 14/03/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Firmato digitalmente da:

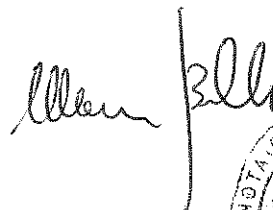
BETTO ANNA

Firmato il 03/04/2025 18:43

Seriale Certificato: 2391933

Valido dal 26/04/2023 al 26/04/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



ALLEGATO "B" AL N. 23601
STATUTO

Art. 1 (Denominazione - sede - durata)

E' costituita ai sensi del Codice civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" o anche "CTS"), un'Associazione non riconosciuta denominata **"CARITAS COMUNITA' PASTORALE SAN LUIGI VERSIGLIA ODV"** da ora in avanti denominata "Associazione".

L'Associazione ha sede legale in Casteggio (PV) e potrà aprire una o più sedi operative destinate al miglior raggiungimento dello scopo sociale. Il trasferimento della sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

La durata dell'Associazione è sino al trentun dicembre duemilacento (31/12/2100); l'associazione può essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati, con le modalità previste dallo Statuto.

L'ordinamento e l'organizzazione dell'Associazione sono regolati dal presente Statuto in forma di Organizzazione di Volontariato (in sigla ODV) ai sensi dell'art. 32 e segg. del CTS.

L'Associazione è una struttura rispondente alla configurazione umana e territoriale della comunità anche al fine di animare ogni espressione e articolazione della vita parrocchiale, in attuazione del principio del sussidiarietà rispondente allo Statuto sociale e alle disposizioni contenute nel CTS.

Art. 2 (Efficacia e interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli Associati e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle disposizioni preliminari al codice civile.

Art. 3 (Personalità giuridica)

L'Assemblea degli associati, secondo le maggioranze stabilite dall'art.17, potrà deliberare in qualunque momento la richiesta di acquisizione di personalità giuridica privata ai sensi di quanto previsto dal codice civile e dall'art. 22 CTS.

Art. 4 (Scopo, finalità e attività)

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione opera nel territorio del Comune di Casteggio; in particolare l'ambito di azione dell'Associazione è rivolto alle situazioni ed aree di bisogno del Comune di Casteggio e dei Comuni limitrofi, ivi comprese attività/iniziative di carattere umanitario svolte in ogni parte del mondo quali ad esempio: vecchie e nuove povertà, calamità ed emergenze, disagio, emarginazione, esclusione sociale.

A tal fine l'Associazione, avvalendosi della libera attività di volontariato dei propri associati, persegue in particolare:

a) collaborazioni per interventi di sostegno destinati agli indigenti a seguito della stipula di patti, accordi o intese con enti locali e con enti pubblici operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ai sensi della L. 8 novembre 2000, n. 328 e successive modifiche, come previsto all'art. 5 lett. a) del CTS;

b) interventi e servizi finalizzati all'educazione, istruzione e formazione professionale e attività culturali di interesse sociale con finalità educative, come previsto all'art. 5 lett. d) del CTS;

c) formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al contrasto della povertà educativa, come previsto all'art. 5 lett. l) del CTS;

d) alloggio sociale ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, come previsto all'art. 5 lett. q) del CTS;

e) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; di cui all'art. 5 lett. r) del CTS;

f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, come previsto all'art. 5 lett. u) del CTS;

g) ogni altra attività di promozione umana e di inclusione sociale deliberata dall'Assemblea dei volontari nel rispetto delle previsioni stabilite all'art. 5 del CTS.

Art. 5 (Attività connesse e strumentali)

L'Associazione può inoltre esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività connesse e strumentali a quelle di interesse generale purché funzionali a sostenere, promuovere, supportare e agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione, consistenti in:

a) organizzazione di eventi volti alla promozione dei progetti perseguiti e alla sensibilizzazione alle tematiche inerenti;

b) promozione di attività volte all'inserimento o al reinserimento nell'ambiente sociale e nel mercato del lavoro di persone svantaggiate.

I ricavi derivanti da tali attività connesse e strumentali non potranno superare o il 30% delle entrate complessive o il 66% dei costi complessivi dell'Associazione.

Nel caso di superamento di entrambi i parametri, il Presidente è obbligato a dare comunicazione al RUNTS entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 6 (Raccolta fondi)

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale per il perseguimento degli scopi sociali, anche in forma organizzata e continuativa, rispettando i principi di verità, trasparenza e correttezza tanto nei rapporti con i sostenitori pubblici che privati.

I finanziamenti possono derivare da donazioni e forme di raccolta privata, lasciti testamentari, rendite patrimoniali, contributi pubblici e rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni, sollecitazioni al pubblico anche con la forma del crowdfunding, purché in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 7 (Associati)

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

L'associato svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Possono aderire all'Associazione altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero degli Associati persone fisiche.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo legale, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del RUNTS ed integrare il numero entro un anno.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi del volontariato libero e gratuito dei propri associati.

I volontari che svolgono l'attività in modo continuativo sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari sono rimborsate solo le spese sostenute e documentate per l'attività prestata e comunque preventivamente richieste o autorizzate dagli organi dell'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Al compimento della maggior età, essi acquisiranno il diritto di essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

Art. 8 (Modalità di ammissione)

L'aspirante associato che intende far parte dell'Associazione deve presentare domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo che la esaminerà alla prima riunione successiva utile secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro cinque giorni dall'ammissione e, previo il versamento della quota di € 10,00 (Euro dieci), annotata nel libro degli associati dalla cui data l'associato diventa tale.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato e non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota associativa di ammissione e la quota che l'Assemblea dovesse stabilire annualmente nonché la variazione del relativo valore nominale, non sono trasferibili, non sono rimborsabile e non sono rivalutabili.

Art. 9 (Diritti e doveri degli Associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri. Ogni associato, purché iscritto nel Libro degli associati da almeno 1 (un) mese ha il diritto di votare in Assemblea, eleggere gli organi sociali e candidarsi alla elezione negli organi stessi purché maggiore di età; essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee; approvare il rendiconto di cassa e la relazione accompagnatoria; esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 26; denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'Assemblea.

La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 10 (Rigetto della domanda di ammissione)

Nel caso di non accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato entro trenta giorni dalla decisione assunta.

Entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione di rigetto, l'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Art. 11 (Perdita della qualità di associato)

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta da inviare al Comitato Direttivo che provvederà alla cancellazione sul Libro degli associati.

L'esclusione è assunta dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo.

Il provvedimento motivato dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione; l'istanza sarà esaminata dall'assemblea alla prima convocazione utile che ne deciderà l'accoglimento o il rigetto.

Decorsi trenta giorni senza che l'interessato abbia impugnato il provvedimento, l'esclusione si intende definitiva e sarà cura del Consiglio Direttivo, procedere alla relativa cancellazione dal Libro degli associati.

L'associato potrà ricorrere all'autorità giudiziaria solo dopo aver presentato ricorso all'Assemblea entro tre mesi dal giorno di comunicazione della deliberazione.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa

annuale versata.

Art. 12 (Ineleggibilità e decadenza)

Non possono essere eletti alle cariche amministrative e se eletti decadono automaticamente, gli associati con rapporti di coniugio, di parentela e/o affinità entro il quarto grado incluso.

Art. 13 (Gli Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario

Art. 14 (L'Assemblea degli Associati – Convocazione)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato purché maggiore di età, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ogni socio può rappresentare per delega non più di un associato.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. L'avviso può avvenire a mezzo lettera ordinaria, email, whatsapp o altri strumenti di comunicazione sociale, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è altresì convocata quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci, mediante lettera ordinaria, contenente l'ordine del giorno, inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'Assemblea si riunisce di norma presso la sede sociale o se in altro luogo, sempre in territorio italiano. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto verbale per essere trascritto nel Libro delle Assemblee e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominati dall'Assemblea.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'organizzazione, la richiesta di persona giuridica privata. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art.15 (Compiti e prerogative dell'Assemblea)

L'Assemblea degli associati

- a. stabilisce le linee generali di azione dell'Associazione;
- b. elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo, dopo averne determinato il numero e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- c. decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- d. approva entro il 31 maggio di ciascun anno il rendiconto di cassa e la relazione sulle attività dell'anno precedente, predisposti dal Comitato Direttivo;
- e. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g. determinare l'ammontare della quota associativa di ammissione e stabilire l'eventuale quota associativa annuale;
- h. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- i. delibera sulla richiesta di persona giuridica privata
- j. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza,
- l. approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);
- m. può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio presidente.

Art.16 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, purché iscritti nel Libro degli Associati da almeno un mese e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto annuale di cassa e della relazione e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri si astengono dal votare.

Art. 17 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria, convocata per decidere sulle materie previste dalle lett. e), h), i) dell'art. 16 e sulla devoluzione del patrimonio di cui all'art. 33, delibera con la presenza di almeno 3/4 degli associati, presenti in proprio o per delega, purché iscritti nel Libro degli Associati da almeno un mese e in seconda convocazione delibera con la presenza di almeno la metà degli associati presenti, in proprio o in delega e il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati presenti, in proprio o in delega.

Art. 18 (Composizione del Consiglio Direttivo, durata della carica, compensi)

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

I consiglieri sono liberamente scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 7.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 1 ad un massimo di 5 componenti, eletti dall'Assemblea tra i soci.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea degli associati.

Il Presidente e i consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Qualora venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio Direttivo, questi verrà sostituito mediante nomina da parte dell'Assemblea ordinaria convocata entro trenta giorni dall'evento. Il nuovo consigliere scadrà con gli altri componenti.

Qualora venga a mancare, per qualsiasi motivo, più della metà dei consiglieri originariamente eletti, il Consiglio Direttivo decade di diritto e i rimanenti dovranno convocare senza indugio l'Assemblea rimanendo nelle cariche fino alla elezione dei successori.

Per gli effetti conseguenti allo svolgimento dell'incarico, tutti i consiglieri eleggono domicilio presso la sede dell'associazione.

Art. 19 (Funzionamento del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni bimestre e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

E' convocato mediante lettera o e-mail o whatsapp contenente l'ordine del giorno inviati almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

La riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o in caso di assenza o impedimento da chi viene nominato di volta in volta dagli altri membri del Consiglio Direttivo.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo dovrà essere redatto verbale trascritto sul relativo libro a cura del Segretario e da questi sottoscritto insieme al Presidente della riunione per essere letto e approvato dal Consiglio Direttivo alla prima riunione successiva utile.

Art. 20 (Validità delle decisioni)

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, di chi è chiamato a presiedere la riunione.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro che partecipano

attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Art. 21 (Poteri del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

Nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea può delegare ai suoi membri alcune funzioni di responsabilità, quali ad esempio: la gestione della tesoreria; la gestione della raccolta, della conservazione e della distribuzione agli indigenti degli alimenti; la gestione della raccolta, della conservazione e della distribuzione agli indigenti del vestiario.

Con l'eccezione della richiesta di personalità giuridica demandata alla competenza dell'Assemblea, il Consiglio è autorizzato a compiere tutte le pratiche per il conseguimento di riconoscimenti dell'Associazione da parte delle Autorità competenti ed è inoltre autorizzato ad apportare allo Statuto le variazioni ed integrazioni che venissero richieste dalle Autorità preposte a seguito delle delibere di modifica dell'assemblea degli associati.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a. provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b. deliberare sull'ammissione e sull'esclusione degli Associati;
- c. eleggere tra i propri membri il Segretario attribuendo poteri di rappresentanza e di firma per lo svolgimento delle funzioni;
- d. conferire ai propri membri deleghe operative e poteri di firma per il relativo svolgimento limitatamente al compimento degli atti impegnando l'Associazione di fronte ai terzi;
- e. predisporre il bilancio annuale nella forma del rendiconto di cassa ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del CTS e la relazione sull'attività svolta;
- f. curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- g. ratificare gli atti di ordinaria amministrazione di propria competenza assunti in via d'urgenza dal Presidente;
- h. deliberare l'attribuzione di incarichi professionali stabilendone le retribuzioni;
- i. approvare regolamenti operativi e per il miglior funzionamento dell'Associazione;
- j. stipulare convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del CTS e con enti e imprese private, determinandone anche le modalità di attuazione; copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Associazione;
- k. aprire conti bancari attivi e passivi senza limitazioni di importo.

Il Consiglio Direttivo è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS.

Art. 22 (Il Presidente)

Il Presidente è eletto dall'Assemblea.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all'attività compiuta e in particolare.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno e in particolare:

- a. ha la firma su tutti gli atti e rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- b. convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- c. promuove lo sviluppo dell'Associazione e ne coordina l'attività impartendo le necessarie direttive di carattere operativo e organizzativo;
- d. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio;
- e. nell'ambito dell'ordinaria amministrazione può prendere, nei casi di urgenza e necessità, decisioni di competenza del Consiglio direttivo sottoponendole allo stesso per ratifica alla prima riunione utile.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale, pertanto le limitazioni di tale

potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di assenza o impedimento che non consenta al Presidente di esercitare le sue funzioni, il Consiglio Direttivo nomina di volta un volta un vicario con gli stessi poteri di firma e di rappresentanza del Presidente.

Art. 23 (Il Segretario)

Il Segretario cura gli aspetti organizzativi dell'Associazione in attuazione delle delibere dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Presidente; in particolare:

- a. cura la normale amministrazione, la tenuta dei libri sociali, gli adempimenti derivanti da convenzioni stipulate con enti pubblici e privati;
- b. redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati;
- c. assiste il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni;
- d. coordina con i consiglieri interessati, l'organizzazione delle funzioni delegate dal Consiglio Direttivo;
- e. svolge tutte le attività che per regolamento sono ad esso demandate.

Il Consiglio Direttivo può attribuire al Segretario determinati poteri di rappresentanza opponibili ai terzi se iscritte nel RUNTS o se viene provato che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 24 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo o su richiesta avanzata per iscritto da un terzo degli associati, nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del CTS.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di controllo può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti all'art. 31 del CTS la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 25 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del CTS ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 26 (Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli Associati è conservato a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico è conservato a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e degli altri organi sociali, sono conservati a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione.

Per l'esame del libro degli Associati e del libro delle Assemblee la richiesta scritta e motivata deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo che dovrà evadere l'istanza entro i successivi venti giorni.

Nel caso di richiesta di esame del libro verbale del Consiglio Direttivo e del libro verbale dell'Organo di controllo, se istituito, l'istanza adeguatamente motivata dovrà essere indirizzata all'Assemblea degli Associati che dovrà esprimersi alla prima seduta utile e comunque entro sessanta giorni dalla richiesta, previa valutazione del Consiglio Direttivo per la tutela dei dati di terzi interessati eventualmente contenuti negli atti di cui è richiesto

l'accesso, ai sensi del GDPR 679/2016, e la cui rilevanza è causa di inibizione dell'istanza che dovrà poi essere comunicata alla prima Assemblea utile.

In ogni caso non è consentito estrarre copia della documentazione visionata.

Art. 27 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i.

Art. 28 (Beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono normalmente tenuti e custoditi in pertinenze o locali dell'Associazione o della Parrocchia e sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile dagli Associati.

Art. 29 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 a fondatori, associati, collaboratori, consiglieri e ad altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in altra ipotesi di scioglimento individuale nel rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste.

Art. 30 (Scritture contabili e bilancio)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre d'ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.

L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 300.000,00 il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017.

(Bilancio annuale di esercizio nella forma di rendiconto di cassa)

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio direttivo approva la bozza di rendiconto di cassa con la relazione accompagnatoria da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il successivo 30 aprile per la definitiva approvazione, ovvero qualora sia obbligatorio od opportuno il bilancio di esercizio .

Nel caso di svolgimento delle attività di cui all'art. 7 dello Statuto, il Consiglio Direttivo dovrà anche documentare nella relazione accompagnatoria il loro carattere secondario e strumentale.

E' cura del Consiglio direttivo depositare, se richiesto, il rendiconto di esercizio presso il RUNTS entro il termine stabilito.

Art. 31 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. (32) (Responsabilità dell'Associazione)

Fintantoché l'Associazione non ha acquisito la qualità di persona giuridica privata, delle obbligazioni assunte rispondono in solido e personalmente tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

Art 33 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dagli artt. 9 e 45 del CTS.

Ar. 34 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Firmato: Cinzia Gobbo - Marco Boiocchi Notaio (sigillo)